

Condizioni complementari (CC)

Partecipazione a manifestazioni sportive ippiche

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

1. Oggetto dell'assicurazione

In ampliamento della copertura assicurativa delle Condizioni generali è assicurata la responsabilità civile legale per fantino amatoriale, sportivo e nel salto ostacoli, fantino di corse trottistiche e detentore di cavalli in caso di partecipazioni a manifestazioni sportive ippiche (vale a dire competizioni, gare e corsi come salto di ostacoli, corse di cavalli e gare di trotto).

2. La nostra prestazione

La nostra prestazione, limitata dalla somma garantita determinata nella polizza, consiste nel risarcimento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle assicurate ma ingiustificate per danni corporali, materiali o agli animali, nonché per danni patrimoniali, se questi ultimi sono riconducibili a un danno corporale, materiale o agli animali causato alla persona assicurata.

3. Limitazioni della copertura

In aggiunta alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di responsabilità civile privata, sono escluse dalla copertura:

- a) le pretese per danni al cavallo utilizzato, alla briglia, alla sella e ai finimenti per il traino (sulky, calesse);
- b) le pretese per danni a cose che una persona assicurata ha preso in consegna per custodia, utilizzo, trasporto o per altri motivi;
- c) le pretese per danni a cose o animali che una persona assicurata ha preso in locazione o in affitto;
- d) le pretese per danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita o omette di esercitare un'attività (per esempio lavorazione, riparazione, carico e scarico di un veicolo) nonché le pretese concernenti l'adempimento di contratti, oppure invece di questi ultimi, le prestazioni sostitutive per inadempimento del contratto oppure per adempimento imperfetto;
- e) le pretese extra-contrattuali avanzate in concorrenza o al posto di quelle contrattuali escluse dall'assicurazione, nonché le pretese per danni che non sono in relazione alla caratteristica assicurata.

4. Franchigia

La franchigia viene fatta valere solo in caso di danni materiali e si basa sulla variante accordata nella polizza.